

# AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CARNATE

## CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

### ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Carnate, ai sensi del Titolo IX – Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa del D.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii..

Il broker, aggiudicatario del servizio, fornirà con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione del programma assicurativo globale del Comune.

Il broker aggiudicatario è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- **analisi dei rischi del Comune di Carnate:** analisi e valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento e verifica delle esigenze di trasferimento al mercato assicurativo dei rischi rilevati;
- **formulazione di uno specifico programma assicurativo,** aderente alle esigenze dell'Amministrazione, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture e alla riduzione dei costi;
- **monitoraggio del programma assicurativo dell'Amministrazione,** affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi;
- **consulenza e assistenza nelle procedure di gara e di affidamento,** mediante la redazione dei Capitolati tecnici di assicurazione e di ogni eventuale ulteriore documentazione di gara, l'assistenza tecnica nelle fasi delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi, ivi compresa l'effettuazione, per conto dell'ente, di indagini di mercato (tali adempimenti dovranno essere espletati non oltre i 90 giorni antecedenti la scadenza delle polizze);
- **consulenza e redazione di pareri in merito a tematiche e problematiche in materia assicurativa** che il Comune riterrà di sottoporre nel corso del servizio;
- **assistenza nella gestione ed esecuzione ordinaria dei contratti assicurativi,** comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consistente nel controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici; nella segnalazione degli adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, compresa la comunicazione e verifica dei dati di regolazione; nella segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 30 giorni prima della scadenza), nell'individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare o assicurati, nel pagamento dei premi assicurativi: il Comune di Carnate provvede alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 gg. prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative. Il broker versa il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione ed invia al Comune gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- **supporto nella gestione sinistri attivi e passivi** consistente in assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri; in particolare al broker competono tutte le attività necessarie per l'apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di risarcimento o segnalazione da parte del Comune, inoltre alle compagnie, richiesta agli uffici Comunali di relazioni e successivo inoltro delle informazioni alle compagnie); in caso di sinistri che si collocano entro la soglia di franchigia o scoperto, il broker, su

richiesta dell'Amministrazione, è tenuto ad esprimere e formalizzare una propria valutazione, circa la responsabilità del Comune e l'indennizzo da riconoscere al danneggiato. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione;

- **formazione ed aggiornamento del personale comunale** addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.

## **ARTICOLO 2 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà durata di tre anni con decorrenza dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare e consentire il graduale passaggio delle competenze ad un nuovo broker o al Comune medesimo.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.lgs. n. 209/2005.

L'aggiudicatario del Servizio dovrà interagire ed interfacciarsi con il Broker in scadenza di contratto e porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto in forma di scrittura privata digitale, le cui spese verranno poste a totale carico del medesimo aggiudicatario.

## **ARTICOLO 3 - CONDIZIONI GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RESPONSABILITÀ DEL BROKER**

- Referente del broker e staff di interfaccia con il Comune di Carnate.

Il Broker dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con il comune di Carnate e le relative competenze. All'interno di detto team il Broker individuerà un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede del Comune di Carnate.

Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'amministrazione in caso di urgenza.

Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell'ente, in ogni fase della loro attività.

- Condizioni generali

Il broker si impegna ad eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato e della proposta progettuale, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Carnate.

Il broker dovrà farsi carico di tutte le spese e degli oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal broker senza la preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il broker.

Non sono imputabili all'Amministrazione eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie.

Il broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Ente, né sarà in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare al Comune.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla

modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi Comunali o dei funzionari preposti ai servizi.

Il broker deve garantire trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione aggiudicatrici dei contratti assicurativi, depositando, su richiesta, presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il broker dovrà, inoltre, fornire documentazione ed esaurienti relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente stesso.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il broker si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo proposto.

Al termine del contratto, il broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Amministrazione tutti gli archivi informatici e cartacei relativi al presente appalto.

Il broker è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene in possesso e a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non a seguito di preventivo consenso da parte del Comune di Carnate.

- Copertura assicurativa per la Responsabilità Civile

Il broker, all'atto della stipula del contratto e per tutta la durata dell'appalto, deve essere in possesso di un'adeguata polizza di assicurazione della responsabilità civile accessa con primaria compagnia assicurativa, per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro degli intermediari, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Copia della polizza o dell'appendice di polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del presente appalto.

#### **ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

L'attività prestata dal Broker non comporta alcun compenso diretto da parte del Comune, in quanto sarà remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio).

Il Comune di Carnate per l'espletamento del servizio riconoscerà all'operatore economico una provvigione del 6% per la polizza RC Auto e di quella del 12% per le altre polizze, o da diverso importo offerto in sede di gara dall'operatore economico.

Le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker saranno quelle sopra indicate, immutabili per tutta la durata dell'appalto.

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare bandite.

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per il Comune alcun onere, né presente né futuro, per compensi o rimborsi, in quanto l'attività del broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative del Comune. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola da inserire nelle bozze dei capitolati tecnici di assicurazione e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei propri compensi.

Per le polizze in essere alla data di aggiudicazione del presente appalto, si applicheranno le provvigioni previste nei relativi contratti stipulati con le Società di assicurazione, fino alla scadenza delle polizze stesse.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo del mancato riconoscimento delle suddette provvigioni da parte delle Compagnie di assicurazione.

Il Comune non corrisponderà alcuna provvigione al broker nel caso di esito negativo delle gare d'appalto

indette per l'affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mancata stipula dei contratti stessi.

## ARTICOLO 5 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE

Le polizze assicurative del Comune di Carnate, attualmente in corso, e i relativi premi lordi annui corrisposti, sono i seguenti:

Ramo	Compagnia	Premio	Percentuale provvigione broker	Importo provvigione	Scadenza contratto assicurativo
RCT/O (Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori d'Opera)	UNIPOLSAI	€ 10.100,00	12%	€ 1.212,00	31/12/2023
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE	LLOYD'S Insurance Company SA	€ 2.949,20	12%	€ 353,90	31/12/2023
TUTELA LEGALE	UNIPOLSAI	€ 3.000,00	12%	€ 360,00	31/12/2023
INCENDIO	UNIPOLSAI	€ 14.453,39	12%	€ 1.734,41	31/12/2023
FURTO	UNIPOLSAI	€ 1.290,00	12%	€ 154,80	31/12/2023
ELETTRONICA	UNIPOLSAI	€ 397,50	12%	€ 47,70	31/12/2023
INFORTUNI CUMULATIVA	UNIPOLSAI	€ 1.991,65	12%	€ 239,00	31/12/2023
RCA LM (mezzo targato DY317WP)	UNIPOLSAI	€ 398,00	6%	€ 23,88	30/06/2024
RCA LM (mezzo targato CR424PK)	UNIPOLSAI	€ 346,00	6%	€ 20,76	30/06/2024
RCA LM (mezzo targato YA213AV)	UNIPOLSAI	€ 1.196,00	6%	€ 74,76	26/05/2024
<b>TOTALE</b>		<b>€36.121,74</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.218,21</b>	

## ARTICOLO 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Broker trasmette al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc..) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il Comune provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del Broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del Broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia d'assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

## ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.

Il Broker s'impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune medesimo, se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

## **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- Esecuzione dell'incarico in oggetto, secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
- Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- Obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Obbligo di non essere vincolato in alcun modo con compagnie di assicurazione;
- Obbligo di informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Società nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- Ogni altro obbligo indicato nel presente Capitolato e negli atti di gara.

Il Comune si impegna ai seguenti obblighi:

- Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- Inserire in ciascun Capitolato Speciale relativo alla stipula di polizze assicurative la percentuale della provvigione da riconoscere al Broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione.
- Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti agli stessi per conto del Comune.

## **ARTICOLO 9 - PENALITÀ**

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali, contenuti nel presente capitolato o nella proposta progettuale, il Comune di Carnate provvederà ad applicare specifiche penali, con le modalità di seguito indicate:

- nelle ipotesi di ritardo nella trasmissione degli atti necessari all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi (capitolati, disciplinari di gara, indagini di mercato, ecc.): penale di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto al termine stabilito nel presente capitolato o nella proposta progettuale, se migliorativa;
- mancato adempimento delle prestazioni promesse dall'aggiudicatario nella proposta progettuale: penale di € 20,00, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto ai termini indicati dall'aggiudicatario nella proposta progettuale.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alla proposta progettuale.

L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta progettuale presentata in sede di indagine

di mercato, sarà facoltà del Comune di Carnate risolvere il contratto, previa comminazione di almeno tre contestazioni d'addebito e successivo invio di comunicazione della risoluzione contrattuale a mezzo posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

La risoluzione avrà effetto dal 120° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione da parte del Broker.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D. Lgs. 209/2005.

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali (escluso il caso di concordato con continuità aziendale ai sensi della vigente normativa) della società aggiudicataria, il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

È causa di risoluzione del contratto la violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Carnate, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente documento – sono consultabili in Normattiva e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001.

Costituiscono altresì motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art 1456 del codice civile (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario;
- mancato versamento dei premi assicurativi alle Compagnie;
- cessione del contratto;
- commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall'ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

## **ARTICOLO 11 - CESSIONE**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.

## **ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nelle modalità e nei termini previsti dal D.lgs. 36/2023.

## **ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA**

Il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Broker è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Cologno Monzese ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., fermo restando che il Broker sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Cologno Monzese.

Il Broker potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Broker medesimo a gare e appalti.

#### **ARTICOLO 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DIVIETO DI PANTOUFLAGE**

Il broker si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge.

Il broker è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica dei dipendenti.

Il broker si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del codice di comportamento del Comune di Carnate.

Il broker dovrà inoltre applicare la disciplina prevista dall'articolo 53 co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 in tema di divieto del c.d. *pantouflage*.

#### **ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., il Broker s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Relativamente al trattamento dei dati personali definito dal Regolamento UE 679/2016 il broker è da considerarsi autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del GDPR, in quanto lo stesso determina in maniera autonoma le finalità e i mezzi di trattamento e provvede a fornire distinta informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR alle diverse categorie di soggetti interessati, avendo cura di raccogliere il consenso al trattamento, se necessario.

#### **ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Monza.

#### **ARTICOLO 18 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi D.lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, nonché al D.lgs. 209/2005, al codice civile e alle norme presenti nell'ordinamento giuridico.